



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE LAVORO

SENTENZA

nella causa n. 663/2025 tra le parti:

[REDACTED]:

- [REDACTED], con Avv.ti ALESSANDRO CAVALLARO e LUCA STRAZZULLO

Resistente:

- MIM – MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO [REDACTED]
[REDACTED]

IN PUNTO: carta elettronica del docente

MOTIVI DELLA DECISIONE

[REDACTED]
dell'importo di €500 - introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15 "*al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali*" e che è dall'art. 1 comma 121 citato prevista per i soli "*docenti di ruolo*" - in relazione all'a.s. 2024/25 durante il quale ha prestato servizio
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

alla direttiva 1999/70 CE, come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia.

Il Ministero si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell'AGO e la propria carenza di legittimazione passiva a favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri stante la riserva di regolamento espressa dall'art. 1 co 122 L.107/15 che rimette al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il ministero dell'istruzione e delle finanze di definire "*criteri e le modalità di assegnazione*"



e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili...".

Nel merito ha argomentato circa la non riconducibilità della Carta alle "condizioni di impiego" per le

assicurare la formazione continua che costituisce obbligo permanente e strutturale solo per i docenti di ruolo anche secondo la normativa comunitaria.

Ha eccepito la prescrizione e, in subordine, ha chiesto di rapportare l'importo annuo di €500,00 al servizio effettivamente reso.

2. L'eccezione di difetto di giurisdizione non è fondata in quanto *"la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica*

ordinario" (così Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).

Neanche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva è fondata, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.

Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorché part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti *"dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari"* (dpcm attuativo del 2016) e solo a partire dall'anno 2023, l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai *"docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile"*.

Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche– con il principio di buon andamento della PA in quanto *"è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla; non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento*



fornito agli studenti... Ma...il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente... dunque non è corretto ritenere... che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema "a doppio binario" non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento... Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può

prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto".

La Corte di Giustizia sez. VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le "condizioni di impiego" di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo.

La Corte di Giustizia ha quindi affermato che "la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva a solo personale docente a

beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti...".

E', infine, intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 che ha ulteriormente chiarito che "Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle "condizioni di impiego" (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un "lavoro identico o simile" e quindi di compatibilità (punti 41- 43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa

; ed ha aggiunto che, in quanto "evidente" che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all' "anno scolastico", non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima "taratura".

coperto l'intero anno scolastico raggiungendo l'orario completo, così da sussistere il presupposto della

richiede;non si condivide, comunque, la tesi per la quale l'importo annuo della carta dovrebbe essere

formazione professionale sono di identica intensità quale che sia la durata e l'orario dell'incarico, come



part time.

La tesi secondo la quale il bonus, non utilizzabile oltre l'anno di riferimento, non sarebbe, di conseguenza, richiedibile a posteriori per pregressi anni scolastici, è esplicitamente sconsigliata dalla sentenza della Corte di Cassazione di cui sopra dove si legge che, stante il nesso tra Carta e formazione ed il carattere "permanente" che la formazione deve avere ed ha, il diritto ad avere la Carta non si estingue al termine dell'anno di riferimento ma solo con l'uscita dal sistema scolastico che, per i docenti non di ruolo, coincide con la cancellazione dalle graduatorie (pagg. 34 e segg.) e fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.

La prescrizione è quinquennale e, secondo quanto insegna la citata sentenza 29961/23, decorre *"dal momento del conferimento degli incarichi o, se il conferimento degli incarichi sia anteriore,*

di ruolo, secondo il sistema di cui al dpcm del 2016, procedere alla registrazione telematica onde fruire del beneficio".

Nel caso di specie, l'anno di maturazione dei diritti di causa è il 2024/25 e quindi la prescrizione non è decorsa.

Gli interessi non sono riconoscibili trattandosi di un adempimento in forma specifica e non di una obbligazione pecuniaria; oggetto del diritto è, infatti, la carta dal "valore nominale" di €500,00, come esplicita il DPCM 28/11/16.

Le spese si pongono a carico di parte resistente Ministero, soccombente.

La liquidazione avviene come in dispositivo ai minimi di tabella ex d.m. 55/2014, per le 3 fasi studio, introduttiva e decisoria per lo scaglione di valore del deciso.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda rigettata

l'aggiornamento e formazione del personale docente dell'importo di €500,00.

oneri di legge per competenze professionali ed €21,50 per CU con distrazione a favore del procuratore antistatario.

Treviso, 21/04/26

